

Si trasmette in allegato la deliberazione in oggetto.

Distinti saluti.



CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA - Sede di Trieste
Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

Deliberazione del 29 aprile 2015

concernente l'esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di VENZONE sui rendiconti fino all'esercizio 2012.

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 13 del 5 febbraio 2015, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2015;

vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015 relativa alle competenze ed alla composizione del Collegio della Sezione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

viste le leggi regionali che disciplinano l'ordinamento contabile e il coinvolgimento negli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali della Regione e in particolare l'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli enti medesimi;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;

visti, in particolare, gli articoli 3 e 11 bis del citato decreto-legge 174/2012;

visto l'articolo 148-bis del d.lgs. 267/2000 (Tuel), riguardante il "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011, n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012 e n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 con le quali sono state approvate le linee guida ed i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi 2010, 2011 e 2012 degli enti locali;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia n.23/2012, n. 8/2013 e n. 15/2014, con le quali le predette linee guida ed i relativi questionari sono stati adeguati all'ordinamento regionale;

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dall'Organo di revisione del Comune di Venzone in ordine ai rendiconti 2010, 2011 e 2012;

preso atto che tale Comune rientra tra quelli con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e che negli anni in esame non era sottoposto alle regole del Patto di stabilità interno;

precisato che la Sezione ha preso in esame solo alcuni dei profili di indagine emergenti dalla relazione dell'Organo di revisione e che pertanto l'assenza di ulteriori specifici rilievi non può, di per sé, essere considerata come una valutazione positiva;

vista l'ordinanza n. 31 del 28 aprile 2015 con la quale è stato convocato il II Collegio;

udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;

RILEVATO

1. Spesa per il personale.

Nell'esercizio 2011 la spesa per il personale, come determinata ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 12, commi 28.1 e 29, della Legge Regionale 30 dicembre 2008, n. 17 e s.m.i., presenta le seguenti risultanze:

	2009	2011	variazione %
<i>spesa per il personale a rendiconto</i>	606.217,58	671.405,66	10,75%

In merito all'aumento della spesa, tanto in sede di relazione al bilancio di previsione 2011 che di rendiconto 2011, dalle dichiarazioni dell'Organo di revisione, è emerso che l'Ente ha effettuato un'assunzione.

La Sezione evidenzia, tuttavia, come tale supero di spesa, ben euro 65.188,08, non riguardi esclusivamente la sostituzione del dipendente cessato dal servizio nel 2010, e sostituito con altra unità con decorrenza 1 settembre 2011, ma sia riconducibile anche ad altre cause, come da nota nel Documento Illustrativo al punto II.6.B.. In merito a tale osservazione l'Organo di Revisione non ha provveduto a rielaborare i conteggi alla luce della normativa in

vigore ed a fornire il dato aggiornato in relazione all'ammontare della spesa per il personale a rendiconto 2009 e 2011.

La Sezione rileva che nel rendiconto dell'anno 2011 la spesa per il personale supera quella del 2009 e, su questo punto, non risulta rispettato il vincolo di cui all'articolo 12, c. 28.1, della L.R. 30.12.2008, n. 17, ed evidenzia che per il mancato rispetto dei vincoli suddetti avrebbero dovuto trovare applicazione le sanzioni previste dal comma 28.1.1 della citata normativa.

Nell'esercizio 2012 la spesa per il personale, come determinata al fini della verifica del rispetto dell'articolo 12, commi 28.1 e 29, della Legge Regionale 30 dicembre 2008, n. 17 e s.m.i., presenta le seguenti risultanze:

	2010	2012	variazione %
spesa per il personale a rendiconto	610.073,00	682.648,44	11,90%

La spesa del personale nel 2012 risulta aumentata rispetto alla spesa sostenuta nel 2010. L'Organo di revisione ha confermato che l'Ente nel corso dell'esercizio non ha effettuato alcuna assunzione di personale dipendente e non ha fornito informazioni in merito alle sanzioni di cui l'Ente avrebbe dovuto tener conto nel bilancio 2013, conseguenti la violazione del rispetto del limite di spesa. Pertanto, la Sezione rileva, richiamando quanto già espresso in sede di esame del bilancio preventivo 2012 con deliberazione n. 257 dd. 28/11/2012, che nel rendiconto 2012 la spesa per il personale supera quella del 2010 e, su questo punto, non risulta rispettata la previsione normativa di cui all'articolo 12, c. 28.1, della L.R. 30.12.2008, n. 17, ed evidenzia, inoltre, che per il mancato rispetto dei vincoli suddetti avrebbero dovuto trovare applicazione le sanzioni previste dal comma 28.1.1 della citata normativa.

2. Gestione e risultanze dei residui

Con la propria deliberazione n. 71 del 5 luglio 2013 la Sezione si è pronunciata, fra l'altro, in merito alla situazione dei residui attivi di parte corrente aventi elevato grado di anzianità alla data del 31.12.2009. Innanzitutto va sottolineato che, la Sezione evidenziando la contabilizzazione tra i residui attivi di parte corrente di entrate da alienazioni di immobili, per di più non supportate da un valido titolo giuridico, ha rilevato che tale contabilizzazione costituisce grave irregolarità contabile in quanto non conforme ai principi contabili ed elusiva della corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio. La Sezione ha, altresì, evidenziato (alla luce anche delle precedenti pronunce della Sezione: vedi deliberazione n. 409 del 22 dicembre 2008 sul rendiconto 2006 e deliberazione n. 165 del 10 marzo 2010 sul rendiconto 2007) il perdurare dell'esistenza di residui attivi con elevato grado di anzianità e sottolineato che il mantenimento di un'elevata massa di residui attivi viola i principi di chiarezza, veridicità ed attendibilità del bilancio in quanto non consente una corretta rappresentazione dei dati finanziari e contabili. Inoltre, la situazione risultava aggravata dall'assenza di un avanzo disponibile e conseguentemente il quadro finanziario dell'Ente risultava fortemente compromesso.

Ciò premesso, non risultano pervenute comunicazioni sulle eventuali misure adottate

dall'Ente per rimuovere le criticità rilevate con la succitata deliberazione n. 71/2013.

Prendendo atto che la situazione dei residui attivi vetusti di parte corrente (Titoli I, II e III) risulta in peggioramento in particolare nel 2011 e nel 2012 soprattutto con riferimento al Titolo III (stante la costanza degli importi riferibili ai Titoli I e II), si evidenzia che l'ammontare totale di residui attivi correnti in essere al 31.12.2012, originati nell'esercizio 2008 e precedenti (euro 545.202,97) è di importo elevato e supera in misura notevole l'avanzo di amministrazione 2012 (euro 305.725,35) che risulta totalmente vincolato a spese di investimento.

La Sezione ha chiesto di fornire precise indicazioni aggiornate sullo stato di riscossione o eliminazione facendo un distinguo fra i residui dei Titoli I e III e quelli del Titolo II:

1) secondo quanto riportato nella nota di cui al punto II.1.9.1 del Documento Illustrativo le somme relative ai Titoli I e III e ad annualità precedenti il 2008 risultavano rimosse a fine 2013 e nel corso del 2014. La Sezione ha evidenziato la difficoltà di riscossione dell'Ente ed a tal proposito ha chiesto quali misure avesse adottato o intendesse doverosamente adottare al fine di ovviare in ordine a questa criticità gestionale. L'Organo di revisione nel rispondere alla richiesta istruttoria si è meramente limitato a fornire un dettaglio aggiornato della situazione. In questa nota, tra l'altro, non viene fatta menzione dei residui del Titolo I (€ 22.260,86) per i quali, dunque, non vi è evidenza della effettiva riscossione che non può essere data per certa in quanto la dichiarazione di avvenuta riscossione citata nel Documento Illustrativo è risultata smentita per quanto concerne i residui del Titolo III (es. l'importo di € 223.721,42 - quota parte di tali residui - risulta in realtà essere stato parzialmente eliminato nell'esercizio finanziario 2013 per un ammontare di € 64.201,30 - 29% -). In merito ai residui del Titolo III, la Sezione, richiamando il conto del bilancio, dal quale emergevano in particolare alcune voci, ne ha evidenziato i corrispondenti importi originati in anni precedenti il 2012 mantenuti a residuo al 31/12/2012, invitando a fornire le informazioni più dettagliate.

Qui di seguito si riportano i residui in questione e lo stato di riscossione/eliminazione/mantenimento a residuo così come comunicato dall'Organo di revisione:

Descrizione residuo	Importo	Riscossioni		Eliminazioni		A residuo (esigibili)
		Importo	%	Importo	%	
- proventi dell'acqued. comunale	€ 86.082,29	35.015,01	41%	-	-	51.067,28
- diritti e canoni raccolta depuraz. acque di rifiuto	€ 62.059,93	18.000,00	29%	-	-	44.059,93
- diritti e canoni per fognatura	€ 17.462,79	1.993,00	11%	-	-	15.469,79
-somme derivanti da diritti servizio in convenzione -gestione idrica	€ 22.978,32	0	0%	22.978,32 da cancell. in sede di rend. 2014	100%	-

- introito canoni di locazione	€ 28.730,18	17.530,66	61%	11.199,52	39%	-
- entrate una tantum per il finanziamento di debiti fuori bil.	€ 223.721,42	159.520,12	71%	64.201,30	29%	-

Laddove l'Ente è giunto alla definizione dei crediti pendenti (ultime tre voci della tabella) il risultato non appare ottimale. Risulta infatti che un credito sarà da cancellare al 100% ed altri due hanno comunque una riscossione limitata (rispettivamente del 61 e del 71%) con un'eliminazione in termini assoluti di ben € 98.379,14.

Per gli altri crediti, ancora pendenti, le percentuali di riscossione risultano decisamente basse: 41, 29 e 11%. Per la parte mantenuta a residuo, ritenuta esigibile in quanto relativa a "fatture in attesa di essere saldate" o "in base a convenzione" o a "documentazione in possesso dell'Amministrazione", si auspica che vi sia la dovuta riscossione.

2) in situazione peggiore, in termini di tempo, risultava il Titolo II che evidenziava un residuo di € 79.982,23, mantenuto a bilancio benché sostanzialmente risalente ad esercizi precedenti il 2005. La Sezione aveva invitato a fornire chiarimenti in merito alle motivazioni che avevano indotto al mantenimento di questo importo ed alle motivazioni retrostanti il suo mancato incasso per un periodo di tempo pressoché decennale. L'Organo di revisione non ha fornito le motivazioni richieste, ha però provveduto a fornire il dettaglio della somma suddetta costituita da tre diversi tipi di contributi: € 1.557,20 - contributo statale per servizi di mensa; € 42.173,63 contributo provinciale per realizzazione area sportiva; € 36.152,00 - contributo provinciale per ampliamento area scolastica e sportiva. Il revisore ha dato altresì conferma dell'avvenuta eliminazione di € 62.375,06, pari al 78% della somma mantenuta a residuo, nel corso dell'esercizio finanziario 2013 (eliminazione totale del primo e del terzo contributo ed eliminazione parziale del secondo del quale, alla data del 26/11/2014, rimaneva ancora iscritto, ma tenuto sotto monitoraggio, l'importo di € 17.507,77).

La Sezione invita l'Ente ad adottare misure idonee a superare le difficoltà di riscossione sin qui riscontrate. La Sezione richiama, altresì, l'attenzione sulla necessità di effettuare un rigoroso riaccertamento dei residui attivi e di provvedere a stralciare dal conto del bilancio i crediti di dubbia o difficile esazione in modo tale da garantire l'attendibilità del bilancio ed una corretta rappresentazione dei dati finanziari e contabili.

3. Risultato d'amministrazione

Il risultato d'amministrazione per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 risulta essere rispettivamente di euro 127.939,30, euro 160.875,65 ed euro 305.725,35.

Si osserva al riguardo che è assente una quota di avanzo non vincolato, in quanto l'Organo di revisione ha dichiarato che "il risultato d'amministrazione risulta interamente vincolato per la parte investimento". In tale contesto emerge una situazione di residui attivi anziani particolarmente importante e di gran lunga superiore al risultato d'amministrazione medesimo: rispettivamente di euro 480.104,45, euro 554.896,82 e euro 545.202,97. Non risulta, inoltre, siano state mal accantonate somme per inesigibilità di residui attivi, pratica che

sarebbe stata, invece, doverosa, in presenza di importi sempre elevati per i quali è risultata difficile o non possibile la riscossione.

Poiché dall'esame della relazione al rendiconto 2012 è emersa una risposta negativa alla domanda preliminare 1.4.C ("è stato costituito il fondo svalutazione crediti ..."), nonché nel prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione (di cui al punto II.1.5.1) è risultato mancante un importo alla voce "d) per fondo svalutazione crediti", la Sezione ha chiesto chiarimenti circa la mancata costituzione di tale fondo, obbligatoria dall'esercizio 2012. L'Organo di revisione ha dichiarato che: "in merito al mancato stanziamento del fondo svalutazione crediti, si evidenzia come l'Ente, dopo una verifica dei residui attivi oggetti dell'obbligo normativo, abbia fornito, nella persona del Tecnico Comunale, specifica relazione datata 17.05.2013, a cui è seguita certificazione della Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, attestante analiticamente la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e conseguente esclusione dal calcolo per la determinazione del Fondo (documenti che si allegano alla presente oltre che il parere dello Scrivente)". A tal riguardo la Sezione osserva come la citata specifica relazione del Tecnico Comunale del 17/5/2013 sia riferibile solamente ad una parte dei residui iscritti nel titolo III. Infatti, il tecnico ha provveduto "a predisporre un'ulteriore verifica ... mirata alla conferma che, gli importi di che trattasi, derivano dall'effettiva esistenza di un patrimonio immobiliare consistente ed immediatamente alienabile la cui auspicata cessione, ed introito conseguente, trova motivazione dal fatto che trattasi di beni destinati alla residenza e ad attività commerciali da usare e gestire in forma privata". Nel ribadire l'erronea iscrizione nel titolo III di tali importi, per di più non supportata da un valido titolo giuridico, come chiaramente espresso nella già citata deliberazione n. 71 del 5 luglio 2013, la Sezione in questa sede trova, peraltro, l'evidenza dell'avvenuta eliminazione di una quota pari al 29% (€ 64.201,30) dell'importo che era rimasto iscritto a residuo (€ 223.721,42 - provenienti dall'anno 1990 - relativi a cessione immobili di proprietà). La rimanente documentazione pervenuta (attestato del responsabile del servizio finanziario ai fini dell'istituzione del fondo svalutazione crediti dd. 3/9/2013 e parere del revisore unico dd. 11/9/2013) è tutta riferibile all'esercizio 2013. La Sezione, pertanto, ribadisce l'avvenuta violazione del dettato normativo in merito all'istituzione di un fondo svalutazione crediti relativamente all'esercizio 2012.

4. Debiti fuori bilancio.

L'Organo di revisione ha dichiarato che nel corso del 2011 e del 2012 l'ente ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente.

I debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2011 sono pari a complessivi euro 6.000,00, riguardanti sentenze esecutive (articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL. L'ammontare dei predetti debiti fuori bilancio è pari allo 0,26% degli accertamenti di competenza delle entrate correnti.

Inoltre, in relazione a debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31/12/2011, dalle domande preliminari della relazione dell'Organo di revisione risulta negata l'esistenza degli stessi (dichiarazione supportata dalle attestazioni rilasciate da parte dei responsabili dei servizi), contrariamente a quanto dichiarato nella successiva sezione II al punto II.1.9.1 dove

viene, invece, indicato l'importo di € 114.729,08 a fronte del quale non sono state fornite indicazioni sui mezzi di finanziamento previsti per la sua copertura.

Nell'esercizio 2012 risulta essere stato effettuato il riconoscimento di debiti fuori bilancio per complessivi euro 117.311,20 (vedi sezione II, tabella II.1.10 del questionario), riguardanti per euro 116.107,60 sentenze esecutive (articolo 194, comma 1, lett. a) del TUEL) e per euro 1.203,60 l'acquisizione di beni e servizi senza assunzione di impegni di spesa (articolo 194, comma 1, lett. e) del TUEL). L'ammontare dei predetti debiti fuori bilancio è pari al 5,3% degli accertamenti di competenza delle entrate correnti.

In merito all'importo di € 116.107,60 l'Organo di revisione ha dichiarato: "l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2011 alle spese correnti si riferisce alla copertura di in debito fuori bilancio per l'intero importo, derivante da sentenza esecutiva, quale spesa obbligatoria a carico del Comune, ai sensi dell'art. 194, co. 1 lett. a, del TUEL".

Nel premettere che nel certificato di bilancio non vi è evidenza di debiti fuori bilancio ai sensi della succitata lettera e) e che questa non è l'unica discordanza di dati riscontrata, la Sezione deve prendere atto di quanto sopra riportato ed evidenziare che:

- la presenza di debiti fuori bilancio classificabili fra quelli previsti dall'articolo 194, comma 1, lett. e), del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000, è indice di una situazione non conforme ai principi di sana gestione e denota difficoltà nel rispetto delle procedure di spesa;
- nell'esercizio 2011 risultano non riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo elevato (euro 114.729,08) per i quali non era stato previsto il mezzo di finanziamento, né effettuato un accantonamento, e tutto ciò in presenza di un avanzo di amministrazione (di € 160.875,65) completamente vincolato per spese in conto capitale;
- i debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2012, oltre che essere di importo ragguardevole, rappresentano ben il 70% dell'avanzo di amministrazione.

Posto che non è possibile, in presenza di debiti fuori bilancio, utilizzare l'avanzo di amministrazione per finanziare altre spese senza prima aver riconosciuto e finanziato tali debiti, risulta evidente la carenza gestionale da parte dell'Ente che non ha effettuato un attento monitoraggio delle cause dell'insorgenza di debiti fuori bilancio, né provveduto ad effettuare un accantonamento cautelativo a tale scopo, così da ritrovarsi ad utilizzare avanzo di amministrazione vincolato per spese in conto capitale a copertura di spese correnti, situazione che determina una grave irregolarità contabile qualora non risulti rispettato il disposto di cui al comma 3 dell'art. 193 del TUEL nella formulazione al tempo vigente.

In presenza di controversie legali in corso, la Sezione raccomanda di identificare e valutare le probabilità di futuri esborsi monetari al fine di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate, nonché predisporre adeguati stanziamenti per assicurare la corretta copertura di passività potenziali e probabili.

5. Servizi conto terzi.

Con riferimento alla voce "Altre per servizi conto terzi" relativa all'esercizio 2010 (accertamenti/impegni di competenza euro 12.942,32), all'esercizio 2011 (accertamenti/

impegni di competenza euro 40.544,62) e all'esercizio 2012 (accertamenti/impegni di competenza euro 8.548,92), si osserva che sono state iscritte poste che non hanno le caratteristiche richieste per l'allocazione contabile in tale voce, quali ad esempio "somme in relazione a contributo progetto TAG 2011 L.R. 19/2000", "contributo regionale per spese di funzionamento e dotazione mezzi per la protezione civile", "risarcimento danno dalla compagnia assicuratrice in relazione a lavori in seguito a danni da eventi atmosferici", "riversamento importo sul conto corrente postale - reintegro conto".

In particolare, con riferimento ai contributi, si richiama l'attenzione al principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, al punto 59 (del testo approvato il 18 novembre 2008), che chiarisce, quanto ai fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione, che essi "si riferiscono per lo più ad economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate finalizzate o a contributi pervenuti oltre il termine massimo per effettuare le variazioni di bilancio e che, pertanto, hanno contribuito alla determinazione del risultato di amministrazione". Va ricordato, inoltre, che il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, ai servizi conto terzi operazioni che non vi rientrano è stato legislativamente stabilito dall'art. 7 comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011".

Si ritiene infine utile richiamare in questa sede quanto affermato ai punti 25 e 61 del principio contabile n. 2, i quali chiariscono che le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile e che esse riguardano "tassativamente":

1. le ritenute erariali;
2. le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale;
3. i depositi cauzionali;
4. il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista;
5. i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
6. le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Ai fini del significato da attribuire alla nozione "per conto terzi" di cui al precedente punto 6 torna utile valorizzare quanto al riguardo specificato nel "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato al d. lgs. N. 118/2011, il quale precisa che dette poste contabili "comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente" e inoltre che "ai fini dell'individuazione delle <operazioni per conto di terzi> l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa".

L'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio non consente una corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio.

La Sezione ritiene opportuno segnalare la circostanza al Consiglio comunale, affinché, al momento dell'approvazione dei futuri bilanci, venga assicurata la corretta composizione della voce "servizi conto terzi", escludendo tutte le poste ad essa non riconducibili.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia, pronunciando a norma dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 a seguito dell'esame compiuto sui questionari relativi ai rendiconti degli esercizi 2010, 2011 e 2012

INVITA

l'Amministrazione comunale di Venzone (Ud) a:

- prestare attenzione a non superare i vincoli di spesa del personale e, in caso di mancato rispetto di tali vincoli, applicare le sanzioni previste dal comma 28.1.1, dell'art. 12, della L.R. 30.12.2008, n. 17;
- rispettare i principi contabili per una corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio utilizzando l'appropriato titolo di entrata/spesa (vedi: entrate da alienazioni di immobili; imputazione, seppure provvisoria, ai servizi conto terzi di operazioni che non vi rientrano);
- adottare misure idonee a superare le difficoltà di riscossione sin qui riscontrate;
- effettuare un rigoroso riaccertamento dei residui attivi e di provvedere a stralciare dal conto del bilancio i crediti di dubbia o difficile esazione in modo tale da garantire l'attendibilità del bilancio ed una corretta rappresentazione dei dati finanziari e contabili;
- rendere operativo lo strumento contabile del fondo svalutazione crediti a fronte delle poste di residui attivi di dubbia esigibilità;
- effettuare un attento monitoraggio delle cause dell'insorgenza di debiti fuori bilancio provvedendo, altresì, in tale situazione ad effettuare un accantonamento cautelativo a tale scopo e a garantirne una corretta copertura contabile.

DELIBERA

di formulare gli esiti del controllo sui questionari relativi ai rendiconti 2010, 2011 e 2012 del Comune di Venzone nei termini di cui in premessa.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'ente, ricordando che le misure consequenziali adottate devono essere comunicate a questa Sezione di controllo nei modi di legge.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2015.

Il Relatore
Giovanni Bellarosa

Il Presidente
Carlo Chiappinelli

Depositata in Segreteria in data

29/04/15

Il preposto al Servizio di supporto
dott. Andrea Gabrielli